

Caro Mario,

purtroppo anche in questo momento di estrema difficoltà che vede i medici in prima fila a fare quanto necessario per salvare il Paese da questa pandemia, ci sono alcuni studi legali che hanno diffuso proclami e messaggi fra la popolazione al fine di poter raccogliere potenziali clienti fra coloro che in modo diretto o indiretto hanno subito un danno nella modalità di gestione del Coronavirus subito da loro o dai loro familiari.

A fronte di questa situazione, si è contrapposto un movimento di idee di segno completamente contrario.

Da un lato il Presidente della FnomCeo Anelli ha scritto e coinvolto direttamente il presidente del Consiglio Nazionale Forense chiedendogli di prendere espressamente posizione sul punto: appello poi seguito da iniziative instaurate dagli Ordini provinciali. In conseguenza della lettera di Anelli, alcuni ordini degli avvocati provinciali (al momento ricordo Novara e Napoli) hanno ufficialmente dichiarato che contrasteranno questo tipo di azioni.

Tralasciando le proposte di intervento legislativo precedentemente avanzate da alcune associazioni che rappresentano le Strutture sanitarie, la maggioranza di Governo ha proposto un emendamento al decreto legge 17.03.2020 detto "Cura Italia" (che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni), in cui si prevede un chiaro intervento nell'ambito della responsabilità civile e penale.

Questo emendamento è stato approvato ieri dalla Ragioneria dello Stato con parere favorevole del Governo prevede:

Art. 1-bis Disposizioni per la definizione e l'equilibrata limitazione delle responsabilità degli operatori del servizio sanitario durante l'emergenza epidemiologica da COVID 19)

1. Per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie - professionali - tecniche amministrative del Servizio sanitario non rispondono civilmente, o per danno erariale all'infuori dei casi in cui l'evento dannoso sia riconducibile:

- a) a condotte intenzionalmente finalizzate alla lesione della persona;*
- b) a condotte caratterizzate da colpa grave consistente nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali predisposti per fronteggiare la situazione in essere;*
- c) a condotte gestionali o amministrative poste in essere in palese violazione dei principi basilari delle professioni del Servizio sanitario nazionale in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che le ha poste in essere o che vi ha dato esecuzione.*

2. Ai fini della valutazione della sussistenza della colpa grave di cui al comma 1, lettera b), vanno anche considerati la proporzione tra le risorse umane e materiali disponibili e il numero di pazienti su cui è necessario intervenire nonché il carattere eterogeneo della prestazione svolta in emergenza rispetto al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 590-sexies del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-

19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, la punibilità penale è limitata ai soli casi di colpa grave. La colpa si considera grave unicamente laddove consista nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 2."

Questa norma comporta:

- per la responsabilità civile: in ambito civilistico viene proposta un'abolizione, salvo i casi di colpa grave o dolo, della responsabilità delle strutture ospedaliere pubbliche e private e del personale sanitario. Nella proposta di emendamento viene inoltre chiarito che la sussistenza della colpa grave andrà valutata tenendo conto delle risorse umane e materiali disponibili e del numero di pazienti che necessitano di cure;
- per la responsabilità penale: l'emendamento, inoltre, fermo quanto previsto dall'art. 590 sexies c.p. tende a delimitare ai soli casi di colpa grave la punibilità penale del personale sanitario.

Leggendo il testo della norma, però, si evidenzia come l'emendamento si incentri particolarmente sulla responsabilità delle Strutture sanitarie (parti sottolineate). La ragione è evidente.

Tutti i professionisti che lavorano per fronteggiare il Coronavirus, indifferentemente dal fatto che siano dipendenti o liberi professionisti, nella loro o presso altra struttura (pubblica o privata che sia) sono giuridicamente tutti considerati come pubblici dipendenti.

In tal senso, si veda l'art. 7 della legge Gelli 24/17 che nel disciplinare la Responsabilità civile prevede, al primo comma: *"La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose"*.

Quindi, il vero problema di responsabilità non sarà quello del personale sanitario ma delle Aziende (e degli enti territoriali da cui dipendono) le quali potrebbero essere chiamate a rispondere delle scelte fatte e delle strutture possedute.

Il personale sanitario, come detto tutto il personale, avrà una responsabilità solo residuale e successiva (erariale: avanti alla Corte dei Conti) e solo per "colpa grave" che sarà difficile da provare considerando le modalità di esercizio e la particolarità della situazione esistente e le condizioni di necessità permanente in cui i medici si sono trovati (e si trovano) a lavorare.

Concludendo, la SIO ha, comunque, già risolto ogni aspetto e perplessità per quanto attiene la copertura assicurativa.

Restando a Tua disposizione per ogni ulteriore necessità abbraccio e ringrazio Te e tutti i Tuoi colleghi per quello che state facendo.

Prof. Avv. Paolo D'Agostino